



COMUNE DI MIAGLIANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2017

INDICE:

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Principali riferimenti normativi
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Oggetto
- Art. 5 - Definizioni e classificazione dei rifiuti
- Art. 6 - Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti
- Art. 7 - Ulteriore classificazione dei rifiuti

TITOLO II - PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Art. 8 - Programmazione
- Art. 9 - Forme di gestione
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 11 - Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti
- Art. 12 - Campagne di informazione ed educazione ambientale
- Art. 13 - Accesso alle informazioni
- Art. 14 - Obblighi e divieti generali

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI

- Art. 15 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art. 16 - Area di espletamento del servizio
- Art. 17 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti
- Art. 18 - Usi vietati dei contenitori
- Art. 19 - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero in diverse tipologie di contenitori
- Art. 20 - Conferimento in centro raccolta
- Art. 21 - Raccolta differenziata della frazione organica umida
- Art. 22 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Art. 23 - Raccolta differenziata della plastica
- Art. 24 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine
- Art. 25 - Raccolta differenziata della frazione verde e ingombranti
- Art. 26 - Raccolta differenziata di pile e farmaci
- Art. 27 - Raccolta rifiuti indifferenziati
- Art. 28 - Compostaggio domestico
- Art. 29 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari
- Art. 30 - Raccolte promosse da associazioni di cittadini

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Art. 31 - Cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine
- Art. 32 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 33 - Pulizia di aree pubbliche e divieto di volantinaggio
- Art. 34 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata e grosse precipitazioni
- Art. 35 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi
- Art. 36 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 37 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
- Art. 38 - Pulizia dei mercati
- Art. 39 - Esercizi stagionali
- Art. 40 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art. 41 - Disposizioni varie
- Art. 42 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- Art. 43 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 44 - Gestione dei rifiuti speciali non assimilati
- Art. 45 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 46 - Gestione dei beni durevoli obsoleti

TITOLO VI - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 47 - Trasporto

Art. 48 - Trattamento dei rifiuti

Art. 49 - Smaltimento

TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Art. 50 - Utilizzo delle fosse biologiche

Art. 51 - Raccolta e trasporto dei liquami

TITOLO VIII – CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 53 - Controlli

Art. 54 - Sanzioni

Art. 55 - Efficacia del regolamento

ALLEGATO "A"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.02.2005, N. 47-14763 22

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

Art. 2 - Principali riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art.198, comma 2, del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii., (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento è altresì adottato in conformità alla Legge Regionale 24.10.2002 n.24 e ss.mm.ii..
3. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.

Art. 3 - Finalità

1. Oltre a perseguire gli obiettivi indicati dall'art.178 del Decreto, il presente regolamento è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
 - d) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) promuovere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
 - f) definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - g) salvaguardare la flora e la fauna del territorio, evitando ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - h) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - i) coordinare la gestione comunale con quella dell'Autorità d'ambito, ovvero il consorzio obbligatorio di bacino istituito tra i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. 24.10.2002 n. 24 e ss.mm.ii..

Art. 4 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) la gestione dei rifiuti urbani (RU) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA), ai sensi dell'art.198 del Decreto;
- b) l'istituzione e lo svolgimento dei servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g), del Decreto;
- c) l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP).

2. Il presente regolamento disciplina inoltre:

- a) la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lettera "f", del Decreto;
- b) le modalità di quantificazione dei rifiuti urbani da avviare al recupero e/o allo smaltimento.

Art. 5 - Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Per le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, compost da rifiuti, combustibile da rifiuti, ed imballaggio, si rinvia a quanto stabilito dall'art.183 del Decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, in relazione all'origine, in urbani e speciali, secondo la tassonomia di cui all'art.184 del Decreto.

3. In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi; sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del Decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia ordinaria di pozzetti e caditoie stradali;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6 - Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti

1. Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:

- a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento

iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o approvati dall'ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio.

c) centri di raccolta: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (come disciplinati dal D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.);

d) raccolta porta a porta: raccolta dei RU, RSA ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;

e) raccolta a contenitori stradali: raccolta dei RU, RSA ed altri rifiuti effettuata tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori stradali di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;

f) raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti, sfalci verdi od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore del servizio;

g) spazzamento: operazione specificamente rivolta all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

Art. 7 - Ulteriore classificazione dei rifiuti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

a) rifiuti urbani pericolosi (RUP): rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;

b) frazione organica: materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili. Fanno parte della frazione organica:

b1) la frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b2) rifiuti verdi: composti da materiale lignocellulosico e foglie derivante dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali);

c) frazione secca: materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

c1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, tra cui:

c1.1) carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

c1.2) plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori per liquidi in plastica;

c1.3) vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc.;

c1.4) lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

c1.5) barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

- c1.6) altre frazioni riciclabili: frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (anche sulla base dell'evolversi della tecnologia disponibile);
- c.2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, destinate a smaltimento;
- d) rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi e corsi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
- e) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o di uso comune (es: elettrodomestici, computer ...) derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art.227 del Decreto;
- f) rifiuti assimilati: (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti assimilati si suddividono nelle stesse categorie di cui ai precedenti punti b) e c) (verde, umido, secco riciclabile e non, ecc.);
- g) rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b1), d) ed f);
- h) rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):
- h1) I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - h2) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del Decreto;
 - h3) I rifiuti derivanti da attività industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.185, comma 1, lettera i), del Decreto;
 - h4) I rifiuti derivanti da attività artigianali;
 - h5) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - h6) I rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - h7) I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h8) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - h9) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - h10) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - h11) il combustibile derivato da rifiuti;
 - h12) i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO II - PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 8 - Programmazione

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi elaborati in materia di rifiuti dall'Autorità d'ambito, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 9 - Forme di gestione

1. Il Comune, in concorso con l'Autorità d'ambito, organizza la gestione dei RU e dei RSA, avviati al recupero e/o allo smaltimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D.Lgs. 267/2000, e dall'art. 25, comma I, lett. a), della Legge Regionale 21 giugno 1999 n.18, e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del Decreto.

2. Il Comune, in concorso con l'Autorità d'ambito, può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art.198, del Decreto. Tali servizi sono svolti secondo le modalità previste dal presente regolamento per lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP).

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del Decreto.

Art. 11 - Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Comune, per quanto di competenza, può promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- Il reimpiego e il riciclaggio;
 - Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'attiva partecipazione degli utenti dei servizi, secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni cittadino potrà collaborare con gli organi comunali al fine di migliorare la qualità dei servizi, anche segnalando tempestivamente eventuali carenze organizzative.

Art. 12 - Campagne di informazione ed educazione ambientale

1. Il Comune elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale, al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato ed in accordo con l'Autorità d'Ambito.

Art. 13 - Accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Comune fornisce all'Autorità d'Ambito, alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

Art. 14 - Obblighi e divieti generali

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.
2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche, che sulle aree private.
3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nel presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti proposti al controllo.
5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

6. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi, una volta individuato il soggetto responsabile.
8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.
9. Il Comune può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 9.4.2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare il personale dovrà essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.); il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla L. 05.03.1963 n.292 e ss.mm.ii. in materia di vaccinazione antitetanica e deve essere informato della possibilità di fruire della vaccinazione antiepatite B.
12. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti.
13. Le attrezzature oggetto di atti vandalici dovranno essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.
14. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento, è a chiunque vietato:
- a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno dei centri di raccolta;
 - b) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ed esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - c) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - d) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
 - f) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
 - g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi;
 - h) spostare i contenitori stradali ed i contenitori esposti sulla pubblica via in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - i) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere;
 - j) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;
 - k) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
 - l) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi;
 - m) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta;

- n) esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta;
- o) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni;
- p) abbandonare i rifiuti in borsette sui cestini pubblici;
- q) effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio (recanti pregiudizio alle condizioni igienico – sanitarie e di disagio per la popolazione).

15. Non ricade nel divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'art.192 del Decreto:

- a) il deposito dei rifiuti negli appositi contenitori stradali, fermo restando il divieto di conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
- b) il deposito dei rifiuti presso i centri di raccolta, fermo restando il corretto utilizzo dei contenitori e delle aree ivi allestite;
- c) il deposito dei rifiuti in strutture destinate al compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

16. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento, applicando le sanzioni amministrative ivi previste, fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.

17. Il Comune impone ai gestori dei servizi disciplinati dal presente regolamento il rispetto delle vigenti disposizioni igienicosanitarie e in materia di sicurezza del lavoro.

18. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare e/o integrare gli orari e le modalità di conferimento in relazione a esigenze e situazioni diverse.

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI

Art. 15 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'articolo 195, Il comma, lettera e), del Decreto, come modificato dal D.lgs 4/2008, il presente regolamento recepisce integralmente il contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale 14.02.2005, n.47-14763 "Legge Regionale 24 ottobre 2002, n.24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani", allegato "A" al presente regolamento.
2. Il Comune svolge attività di monitoraggio e vigilanza al fine di impedire che i rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani siano introdotti nel circuito di raccolta degli RU e degli RSA.

Art. 16 – Area di espletamento del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

Art. 17 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti

1. L'utente detiene i rifiuti all'interno dei locali in cui questi si formano, osservando ogni cautela al fine di assicurare un corretto conferimento iniziale.
2. Il conferimento iniziale dei rifiuti deve avvenire esclusivamente secondo i tempi e le modalità previste dal Comune, utilizzando i sistemi e gli appositi contenitori predisposti e/o approvati da quest'ultimo.
3. I rifiuti, devono essere adeguatamente ridotti di volume, e devono essere conferiti in flussi distinti in relazione agli appositi servizi di raccolta differenziata istituiti nel territorio comunale.
4. Fatta eccezione per la raccolta porta a porta e su chiamata ed il conferimento presso l'apposita area allestita all'interno dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di cui all'art.227, comma 1, lettera a, del Decreto, è vietato conferire rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
5. L'utente deve prendere ogni precauzione per evitare che i contenitori siano lacerati dai rifiuti, assicurando l'incolumità degli addetti alla raccolta.
6. Il grado di riempimento dei contenitori dovrà essere tale da permettere la perfetta chiusura degli stessi.

Art. 18 – Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto disposto nell'art.12, è vietato immettere nei contenitori destinati al conferimento di RSU ed RSA:
 - a. sostanze liquide;
 - b. RU e RSA per i quali sia previsto un apposito servizio di raccolta differenziata;
 - c. materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento e/o agli operatori degli stessi;
 - d. ogni altro tipo di rifiuto per il quale sia prevista una diversa modalità di conferimento.

Art. 19 - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero in diverse tipologie di contenitori

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti nell'ottica di perseguire le finalità e gli obiettivi indicati nel Decreto.

- Raccolte stradali.

Le raccolte stradali si attuano mediante il periodico ritiro dei rifiuti conferiti dagli utenti nei contenitori posizionati per strada, nei tempi e modalità indicate dal Comune. Qualora il contenitore stradale prescelto risultasse già colmo, l'utente dovrà servirsi del contenitore più prossimo ancora utilizzabile.

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie in modo da evitare ogni possibile nocumento per la salute pubblica.

I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio ed a disinfezione per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

- Raccolta domiciliare porta a porta.

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" delle diverse frazioni di rifiuto, avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

2. In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati - di norma - all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma - in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.

3. Il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

4. Per il proprietario singolo o l'amministratore condominiale laddove nominato, o i condomini in solido fra loro, sussiste l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori in dotazione all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte del Comune.

5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, per il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sussiste l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

6. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno e previo consenso dei proprietari, potrà incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali qualora siano accessibili dai mezzi di raccolta.

7. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio sarà possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso degli incaricati del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Comune in accordo con il gestore del servizio, in funzione degli esistenti vincoli logistici.

8. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, dovranno essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

9. Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

10. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il gestore del servizio e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

11. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

12. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta dovrà avvenire per tramite di sacchi o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:

a) il conferimento dovrà avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

b) i sacchi/contenitori dovranno essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);

c) il conferimento dovrà avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

d) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti dovranno proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi e/o contenitori.

13. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

14. Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

15. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta e i luoghi sui quali i contenitori stessi verranno posizionati sarà a cura degli utilizzatori.

16. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità nè risultare sgradevoli alla vista, nè essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

17. Il Comune potrà variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 20 – Conferimento in centro raccolta

1. I centri di raccolta sono definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto come aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
2. La disciplina dei centri di raccolta è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
3. L'attivazione e la regolamentazione di ciascun centro di raccolta è demandata all'Autorità d'ambito, che ne pianifica la dislocazione a livello di ambito territoriale ottimale.
4. L'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso ciascun centro di raccolta consortile è definita dall'Autorità d'ambito.

Art. 21 - Raccolta differenziata della frazione organica umida

1. La raccolta della frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili) avviene con raccolta porta a porta presso tutte le utenze che non potendo effettuare la pratica del compostaggio domestico hanno optato per questo tipo di conferimento.
2. La frequenza di asporto non potrà essere inferiore a due volte la settimana.
3. La frazione organica deve essere conferita dagli utenti nei giorni predefiniti, in appositi contenitori debitamente chiusi. L'umido dovrà essere preventivamente confezionato in sacchetti di materiale biodegradabile.

Art. 22 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene con raccolta domiciliare, oltre che presso la stazione di conferimento.
2. La raccolta porta a porta riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici presso spazi condominiali o su suolo pubblico utilizzando gli appositi cestini e/o bidoni di colore giallo da esporre su suolo pubblico esclusivamente nel giorno di passaggio come da calendario predisposto dal Comune in accordo con la ditta appaltatrice del servizio. Partendo da una frequenza di base quindicinale, il Comune può individuare direttamente la frequenza più opportuna.
3. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono gli stessi o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta, o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Art. 23 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica avviene con raccolta domiciliare porta a porta utilizzando gli appositi sacchi di colore giallo forniti all'utenza dal Comune da esporre sul suolo pubblico nel giorno di passaggio come da calendario predisposto dal Comune, oltre che presso la stazione di conferimento.
2. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti sul suolo pubblico nei giorni in cui non ha luogo la raccolta. I sacchi chiusi devono essere ubicati vicino o davanti alla porta dell'abitazione o dell'esercizio di cui provengono i rifiuti. È fatto divieto di esporli davanti alla proprietà altrui.

3. I rifiuti introdotti nei sacchi dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli.

Art. 24 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

1. La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso impiego di appositi contenitori stradali (campane) collocati sul territorio comunale. In essi è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata che dovranno essere stati puliti da residui di alimenti.

E' vietato conferire cristalli, lampadine, specchi schermi di televisori, monitor e pc.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori.

La Ditta incaricata del servizio è tenuta ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

3. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre — vetro, lattine, barattoli — e quelli da non introdurre — ceramica, pietre, plastica, ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata dalle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Il lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali è a cura della ditta appaltatrice ed il servizio dovrà garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie previste.

Art. 25 - Raccolta differenziata della frazione verde e ingombranti

1. La raccolta differenziata della frazione verde e degli ingombranti avviene nelle seguenti modalità:

- mediante ritiro su chiamata (prenotazione), presso le utenze domestiche, con modalità e limiti quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

- mediante conferimento diretto da parte delle utenze domestiche presso gli ecocentri (Stazione di conferimento) nei limiti quali-quantitativi previsti dal Vigente Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili.

Frazione verde

1. Per la raccolta della frazione verde è prevista la fornitura alle utenze che ne facciano richiesta di un sacco (fino a un max di n. 2), riutilizzabile, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.

2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

5. L'esposizione dei sacchi deve avvenire su suolo pubblico e raggiungibile dai mezzi di raccolta la sera prima del giorno del ritiro comunicato.

Rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo "durevoli" (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.).

2. La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dal Vigente Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili.

Il servizio di ritiro per chiamata (prenotazione) dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

3. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

4. L'esposizione degli ingombranti deve avvenire su suolo pubblico e raggiungibile dai mezzi di raccolta la sera prima del giorno del ritiro comunicato.

Art. 26 - Raccolta differenziata di pile e farmaci

1. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

2. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di appositi contenitori, e/o dislocazione di apposito contenitore presso la stazione di conferimento. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

3. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

4. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

5. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

6. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Art 27 - Raccolta rifiuti indifferenziati

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

Tale raccolta avviene con raccolta domiciliare utilizzando gli appositi contenitori e/o bidoni di colore marrone da esporre sul suolo pubblico esclusivamente nel giorno di passaggio come previsto da calendario predisposto dal Comune.

2. E' vietato esporre i suddetti contenitori sul suolo pubblico nei giorni in cui non ha luogo la raccolta.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato e/o comunque al di fuori dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

Nei contenitori predisposti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

3. La pulizia dei contenitori sia monofamiliari che condominiali è a cura degli utenti stessi.

Art. 28 - Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale consente e favorisce, anche attraverso agevolazioni economiche, previa l'implementazione di opportune attività di controllo, il compostaggio domestico della frazione organica.

2. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc..Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione; in particolare l'impianto di compostaggio domestico dovrà essere collocato il più lontano possibile da abitazioni di terzi. In ogni caso non è consentito praticare il compostaggio domestico al di fuori del territorio comunale.

5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

6. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 29 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari

Lo smaltimento dei rifiuti alimentari attraverso la rete fognaria con l'impiego di apparecchi dissipatori di rifiuti o biotrituratori è ammesso alle condizioni di cui all'art.107 del Decreto: *“Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.”*

Art. 30 - Raccolte promosse da associazioni di cittadini

1. Le associazioni di cittadini, costituite per il conseguimento di scopi ambientali e/o caritatevoli ed operanti senza fini di lucro, possono svolgere attività di raccolta differenziata concorrendo agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune.
2. Tali associazioni organizzano e gestiscono la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di cui al successivo V Comma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed osservando le consuetudini di decoro cittadino.
3. I rapporti con le associazioni in parola sono regolati da apposita convenzione.
4. Le associazioni devono utilizzare mezzi ed attrezzature idonei a svolgere dignitosamente la raccolta, garantendo l'effettivo recupero delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma.
5. La raccolta può avere ad oggetto una o più tipologie merceologiche presenti nella frazione secca riciclabile di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani compresi il vestiario e le scarpe.
6. Oltre agli adempimenti di legge, le associazioni in parola sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiali raccolti ed effettivamente avviati alle diverse forme di recupero, documentando il corretto smaltimento delle frazioni non recuperate.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 31 - Cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine

1. Allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, potrà essere compresa l'installazione sul suolo pubblico di appositi cestini per il conferimento delle deiezioni canine.
2. I cestini portarifiuti e/o per la raccolta delle deiezioni canine saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.
3. E' vietato conferire nei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, o in prossimità di essi, qualsiasi altro tipo di rifiuto.
4. È vietato altresì conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti.
5. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi saranno tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

Art. 32 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Chiunque conduca animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico dovrà personalmente provvedere a raccogliere ed asportare gli eventuali escrementi prodotti, in modo da evitare qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico, anche erboso o piantumato.
2. Gli escrementi di cui al primo comma dovranno essere conferiti presso i cestini portarifiuti e/o per la raccolta delle deiezioni canine, qualora installati.

Art. 33 - Pulizia di aree pubbliche e divieto di volantinaggio

1. Chiunque effettui attività che comportino la produzione di rifiuti sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico dovrà provvedere al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, è vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi in pozzetti grigliati e caditoie stradali.
4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività.
5. Sono vietate sia la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli o simili) mediante apposizione su veicoli in sosta, sia l'affissione di mezzi pubblicitari (volantini, manifesti o simili) all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
6. Per operazioni di volantinaggio non autorizzato saranno perseguibili sia il Legale Rappresentante della ditta pubblicizzata, sia il Committente se diverso dalla ditta pubblicizzata, sia il Distributore.

Art. 34 – Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o strade pedonali, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 35 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, dovranno provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate e attigue, installando adeguati contenitori di raccolta rifiuti da mettere a disposizione dei propri clienti, (es. in caso di somministrazione di alimenti). I rifiuti così raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

Art. 36 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il Comune modalità e tipologia di raccolta allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
3. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, etc.
5. I soggetti organizzatori di eventi e/o manifestazioni sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e rispondono di eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 37 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario, come luna park e spettacoli itineranti in genere, dovranno essere mantenute pulite durante tutta la durata degli spettacoli e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola che specifichi le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il Comune provvederà a dotare, per il periodo necessario, le aree di cui al primo comma di appositi cassonetti dedicati e di cestini portarifiuti.
4. Ogni onere aggiuntivo legato al potenziamento dell'ordinario servizio di spazzamento sarà posto a carico dei gestori delle attività in questione.

Art. 38 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti nel punto di raccolta individuato in accordo con l'Amministrazione comunale.
2. Qualora siano previste forme di conferimento separato di alcuni materiali quali carta, cartone ed altri imballaggi, i concessionari ed occupanti i posti di vendita delle aree mercatali sono tenuti a conferire detti materiali con le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio dovrà risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.

Art. 39 - Esercizi stagionali

1. I gestori di esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al Comune l'inizio dell'attività con almeno trenta giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.
2. Gli stessi gestori degli esercizi stagionali dovranno svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza e conferire i rifiuti nei contenitori appositamente messi a disposizione dal Comune.

Art. 40 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso utilizzato per le operazioni di cui al comma precedente.
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Comune che può rivalersi sui responsabili.

Art. 41 - Disposizioni varie

1. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge.

2. Il disposto del precedente comma, non si applica qualora l'Amministrazione Comunale intenda promuovere specifici progetti volti alla valorizzazione dei contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti, quali, ad esempio, progetti di "Street Art".

3. Le persone che conducono animali, durante la deambulazione sulla pubblica via, devono recare con sé e utilizzare idonei manufatti a perdere chiudibili (ad es. sacchetto di plastica), provvedendo all'occorrenza a ripulire il suolo pubblico dalle deiezioni prodotte dagli animali domestici, collocandoli all'interno di sacchetti chiusi per il successivo conferimento nei cestini pubblici.

4. L'Amministrazione comunale può disporre l'installazione di appositi dispenser per la distribuzione di sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine.

5. In caso accertata violazione della presente disposizione i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 42 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

1. I rifiuti cimiteriali, classificati come rifiuti urbani dall'art.184, comma 2, lettera f), del Decreto, sono definiti e normati dal D.P.R. 15.7.2003 n. 254, come segue:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:

- dovranno essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale;
- potranno essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili;
- dovranno essere raccolti e smaltiti ai sensi secondo le vigenti normative di settore e secondo le disposizioni del gestore del servizio.

3. Gli inerti derivanti da altre attività cimiteriali potranno essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

4. La gestione dei rifiuti cimiteriali dovrà favorire il recupero dei resti metallici che, in caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti saranno eseguite da personale dell'Ente appositamente formato o tramite ditte appositamente incaricate.

6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si dovrà prestare rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 43 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, dovranno tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al Titolo III del presente regolamento, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comune opererà una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.

Art. 44 - Gestione dei rifiuti speciali non assimilati

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art.198 del Decreto, il produttore potrà affidare i medesimi direttamente a ditta specializzata nel settore, incaricata dal Comune sulla base di apposita convenzione.

Art. 45 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Comune può istituire il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
2. In particolare, nel Comune viene svolta la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto proveniente da insediamenti di tipo domestico:
 - batterie e pile;
 - prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
 - oli alimentari domestici esausti.E' facoltà dell'Amministrazione istituire ulteriori tipologie di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo.
3. La raccolta differenziata di tali rifiuti si svolge con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
In particolare:
 - a) le batterie e pile esauste dovranno essere conferite in appositi contenitori stradali, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori saranno collocati in prossimità dei punti di vendita di tali beni o di altri contenitori stradali, ovvero presso i centri di raccolta;
 - b) i prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati dovranno essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi della Farmacia nel territorio del Comune.
 - c) gli oli alimentari domestici esausti dovranno essere conferiti in appositi contenitori stradali dislocati nel territorio comunale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio di raccolta.

Art. 46 - Gestione dei beni durevoli obsoleti

1. I beni durevoli obsoleti di cui all'art.227, comma 1, lettera a), del Decreto (rifiuti elettrici ed elettronici) sono conferiti dall'utente presso i centri di raccolta o ci potrà rivolgere al servizio di raccolta su chiamata.
2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo potrà essere soggetto al pagamento di una tariffa di avvio al recupero.

TITOLO VI - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 47 – Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.
3. L'ente gestore garantirà l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere adeguatamente rimpiazzati con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi.

Art. 48 - Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica in appositi impianti autorizzati a sensi della vigente normativa.

Art. 49 – Smaltimento

1. Il Comune, di concerto con l'Autorità d'ambito, stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.
2. Lo smaltimento avverrà presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art.178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivo autorizzativi.
3. Le spese sostenute dal Comune per il recupero, trasporto, radiazione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul suolo pubblico, verranno addebitate ai soggetti responsabili dell'abbandono in solido con i proprietari dei veicoli stessi.

TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Art. 50 - Utilizzo delle fosse biologiche

1. Le fosse biologiche potranno essere utilizzate esclusivamente allo scopo per le quali sono destinate.
2. E' pertanto proibito gettare nelle stesse materiali diversi dai liquami provenienti dai servizi igienici, quali ad esempio oggetti e materiali solidi estranei, o sostanze liquide di qualsiasi altra natura, (ad eccezione di quelle normalmente utilizzate per la esclusiva pulizia dei servizi igienici stessi).
3. Per favorire i meccanismi di depurazione che avvengono nelle fosse biologiche, le stesse dovranno essere vuotate il meno frequentemente possibile ed esclusivamente qualora se ne presenti la necessità.
4. Le operazioni di vuotatura dovranno avvenire secondo i criteri e le modalità stabiliti dai successivi articoli.

Art. 51 - Raccolta e trasporto dei liquami

1. Le operazioni di raccolta e trasporto dovranno essere effettuate esclusivamente da ditte e imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami dovranno essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che nella successiva fase di trasporto. Gli stessi dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, e dotati di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l'esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe.
3. E' assolutamente proibito eseguire le operazioni di svuotamento della fossa biologica in maniera autonoma, con l'impiego di pompe o altri mezzi, riversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane.
4. Ad eccezione del periodo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prelievo, è severamente proibita, in tutto il territorio comunale, la sosta nella pubblica via degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami.
5. Terminata la vuotatura si dovrà poi procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione.
6. La fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse.
7. I liquami prelevati dovranno essere immediatamente trasportati, per il conferimento, agli appositi impianti; è assolutamente proibito, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

TITOLO VIII – CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO,

Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'ambito.

Art. 53 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, ove presente, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, funzionari comunali o il personale specializzato individuato del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e della Provincia.

2. I soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

4. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Art. 54 – Sanzioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii., le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con le procedure di cui alla L. 24.11.1981 n.689. I proventi delle suddette sanzioni sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 55 - Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni eventualmente contenute in altri regolamenti comunali, che risultano in contrasto od incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Allegati:

1. E' parte integrante del presente regolamento il seguente allegato:

Allegato A: Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ALLEGATO "A"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.02.2005, N. 47-14763

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede, all' art. 18, comma 2, let. d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'art. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato.

La Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l'adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all'art. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del succitato Decreto Legislativo.

In attuazione della Legge Regionale 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, sono stati predisposti i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, contenuti in allegato alla presente Deliberazione.

Al fine di permettere l'adeguamento dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni e dei loro Consorzi di Bacino, ai criteri di assimilazione regionali, si ritiene necessario prevedere un periodo transitorio di dodici mesi.

Sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni di categoria piemontesi;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 19 gennaio 2005;

Visto l'accordo quadro ANCI – CONAI, relativo agli imballaggi usati ed ai rifiuti da imballaggio;

La Giunta Regionale, unanime, delibera per le considerazioni espresse in premessa a) di approvare, in attesa dell'emanazione dei criteri statali, i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani, di cui all'allegato alla presente Deliberazione e costituente parte integrante della medesima.

b) di stabilire che le Amministrazioni comunali e i loro Consorzi di Bacino applichino i criteri di assimilazione, di cui alla lettera a), entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando tale periodo per adeguare i rispettivi regolamenti comunali e consortili, le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti non domestici e per adottare ogni altra iniziativa necessaria ai fini dell'applicazione dei succitati criteri di assimilazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R., ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

ALLEGATO

CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE, PER QUALITA' E QUANTITA', DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;

2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica
 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 17 04 02 alluminio
 17 04 03 piombo
 17 04 04 zinco
 17 04 05 ferro e acciaio
 17 04 06 stagno
 17 04 07 metalli misti
 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE
 (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, **IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03**)
 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
 20 01 01 carta e cartone
 20 01 02 vetro
 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 20 01 10 abbigliamento
 20 01 11 prodotti tessili
 20 01 25 oli e grassi commestibili
 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
 20 01 39 plastica
 20 01 40 metallo
 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 20 02 01 rifiuti biodegradabili
 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
 20 03 altri rifiuti urbani
 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 20 03 02 rifiuti dei mercati
 20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'Al.1, del D.P.R. 158/99;

le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

2 Sale teatrali e cinematografiche fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

6 Esposizioni, Autosaloni fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

7 Alberghi con ristorante fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

8 Alberghi senza ristorante fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

9 Case di cura e di riposo fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

10 Ospedali fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;

11 Uffici, Agenzie, Studi professionali fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

12 Banche ed Istituti di credito fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

16 Banchi di mercato di beni durevoli fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;

21 Attività artigianali di produzione beni specifici fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;

23 Mense, Birrerie, Amburgherie fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;

24 Bar, Caffè, Pasticcerie fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;

26 Plurilicenze alimentari e/o miste fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;

27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;

28 Ipermercati di generi misti fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;

29 Banchi di mercato di generi alimentari fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;

30 Discoteche, Night club fino ad un max di 7 kg/mq all'anno

31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali) fino ad un max di 20 kg/mq all'anno I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali-quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina, l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.